



Commissione Bilancio, Principi Contabili, Collegio Sindacale e Revisione

L'analisi svolta dalla Commissione Studi Bilancio, Principi Contabili, Revisione e Collegio Sindacale dell'ODCEC di Pisa, basata sui bilanci delle prime 100 società della provincia di Pisa per volumi di fatturato, aveva l'obiettivo di esaminare gli impatti delle misure emanate dal legislatore, a sostegno delle aziende in relazione all'evento pandemico Covid 19.

In realtà l'analisi posta in essere ha evidenziato uno scarso utilizzo di tali misure da parte del campione di aziende selezionato.

In conseguenza di questo, l'analisi si è spostata anche su altri aspetti che di seguito verranno illustrati.

Si riportano quindi i principali aspetti che hanno interessato l'analisi svolta dalla Commissione Studi Bilancio, Principi Contabili, Revisione e Collegio Sindacale dell'ODCEC di Pisa:

Premessa metodologica	2
I principi contabili adottati	2
Le tipologie di organo di controllo adottate	2
Il tema dell'adeguatezza dei compensi per gli organi di controllo	4
Esame delle principali criticità riscontrate nelle relazioni emesse dall'organo di controllo	9
Esame degli impatti delle misure emanate dal legislatore a sostegno delle aziende avverso gli effetti negativi della pandemia da Covid-19 e delle conseguenti misure restrittive	10

Premessa metodologica

Preliminarmente a questo, è stato ritenuto opportuno procedere ad una ripartizione del campione di aziende esaminate, in cluster di fatturato. Le risultanze di tale ripartizione sono state le seguenti:

Cluster A: fatturato > 1 miliardo di euro	1 azienda
Cluster B: fatturato compreso tra 200 mln e 1 miliardo di euro	1 azienda
Cluster C: fatturato compreso tra 100 e 200 mln di euro	8 aziende
Cluster D: fatturato compreso tra 50 e 100 mln di euro	20 aziende
Cluster E: fatturato compreso tra 20 e 50 mln di euro	70 aziende

Pertanto la fascia di fatturato ricompresa tra 20 e 100 mln di euro rappresenta il 90% del campione analizzato.

I principi contabili adottati

L'analisi in merito alla tipologia di principi contabili adottati ha evidenziato che solo il 6% dei bilanci presi in esame è stato predisposto secondo i principi internazionali IAS/IFRS, mentre il rimanente 94% è stato predisposto in base ai principi OIC.

Le tipologie di organo di controllo adottate

La Commissione Studi ha ritenuto interessante anche analizzare la tipologia di organo di controllo adottato dalle aziende rientranti nel campione, avendo a riguardo anche al relativo cluster di appartenenza. La situazione rilevata è la seguente:

Collegio Sindacale (Vigilanza + revisione)	Collegio Sindacale / Sindaco unico (solo Vigilanza) + Società di revisione	Collegio Sindacale / Sindaco unico (solo Vigilanza) + Revisore unico	Sindaco unico (Vigilanza + revisione)	Revisore unico (persona fisica o società)
33	37	4	10	14
di cui 23 Spa, 9 Srl e 1 Coop.	di cui 33 Spa, 4 Srl	di cui 4 Spa,	di cui 10 Srl	di cui 14 Srl

La ricerca ha evidenziato che 2 società del campione non hanno provveduto alla nomina dell'organo di controllo.

Le aziende rientranti nei primi due cluster di fatturato (come detto in totale nr. 2 aziende), hanno optato per:

- Cluster A** Collegio sindacale (vigilanza) + Società di revisione (revisione contabile)
- Cluster B** Sindaco unico (vigilanza) + Società di revisione (revisione contabile)

Per gli altri cluster la situazione risultante dall'analisi è la seguente:

Cluster C nr. 1 azienda Collegio sindacale (vigilanza) + Società di revisione (revisione contabile), nr. 6 aziende Collegio sindacale o Sindaco unico (vigilanza) + Società di revisione (revisione contabile) e nr. 1 azienda Collegio sindacale o Sindaco unico (vigilanza) + Revisore unico persona fisica (revisione contabile)

Cluster D nr. 4 aziende Collegio sindacale (vigilanza) + Società di revisione (revisione contabile), nr. 11 aziende Collegio sindacale o Sindaco unico (vigilanza) + Società di revisione (revisione contabile), nr. 1 azienda Collegio sindacale o Sindaco unico (vigilanza) + Revisore unico

persona fisica (revisione contabile), nr. 2 aziende Sindaco unico (vigilanza + revisione contabile) e nr. 2 aziende Revisore unico (persona fisica)

Cluster E nr. 28 aziende Collegio sindacale (vigilanza) + Società di revisione (revisione contabile), nr. 18 aziende Collegio sindacale o Sindaco unico (vigilanza) + Società di revisione (revisione contabile), nr. 2 aziende Collegio sindacale o Sindaco unico (vigilanza) + Revisore unico persona fisica (revisione contabile), nr. 8 aziende Sindaco unico (vigilanza + revisione contabile) e nr. 12 aziende Revisore unico (persona fisica)

Fasce di fatturato	Collegio Sindacale (Vigilanza + revisione)	Collegio Sindacale / Sindaco unico (Vigilanza) + Società di revisione	Collegio Sindacale / Sindaco unico (Vigilanza) + Revisore unico	Sindaco unico (Vigilanza + revisione)	Revisore unico
> 1.000 mln 1 azienda	0	1	0	0	0
> 200 mln 1 azienda	0	1	0	0	0
100 <> 200 mln 8 aziende	1	6	1	0	0
50 <> 100 mln 20 aziende	4	11	1	2	2
20 <> 50 mln 70 aziende	28	18	2	8	12

Il tema dell'adeguatezza dei compensi per gli organi di controllo

L'esame della Commissione si è poi incentrato anche sul tema dell'adeguatezza dei compensi attribuiti all'organo di controllo.

A tal fine, un utile strumento per effettuare una auto-analisi sull'adeguatezza degli stessi può essere quello di determinare il numero di ore necessarie ad espletare l'incarico e calcolare così il compenso orario risultante. La stima del fabbisogno di ore dovrebbe essere effettuata sulla base degli elementi desunti dalla pianificazione del processo di revisione (nella quale incidono sia le dimensioni che le caratteristiche dell'azienda), avendo cura di sommare anche il numero di ore richieste per i controlli di legalità, per gli incontri con l'organo amministrativo e per le assemblee dei soci.

Da questo punto di vista l'esame ha riguardato solo i Cluster di fatturato C,D e E in quanto essendo presente un'unica azienda per ciascuno dei Cluster A e B, si sarebbe facilmente identificato l'azienda ed i componenti dell'organo di controllo.

Il tema dell'adeguatezza dei compensi attribuiti all'organo di controllo del campione di società prese in esame, ha posto, preliminarmente, la necessità di fissare delle soglie.

La definizione di tali soglie minime di compenso è stata effettuata arbitrariamente dai componenti della Commissione Studi, sulla base della loro esperienza e sensibilità, e non vogliono assolutamente rappresentare uno standard da prendere a modello, ma piuttosto un valore di massima per la valutazione della congruità dei compensi.

I valori riportati fanno riferimento a ciascun singolo soggetto, quindi nel caso di Collegio Sindacale, il valore emerso dalla ricerca è **riferito al singolo componente** (senza tenere conto della eventuale maggiorazione per il Presidente).

Le soglie di congruità sono state così determinate:

Cluster C: fatturato compreso tra 100 e 200 mln di euro

Organo di controllo con attribuzione dell'incarico di vigilanza e della revisione contabile:

Compenso > 25 k	adeguato (verde)
Compenso compreso tra 20 k e 25 k	parzialmente adeguato (giallo)
Compenso inferiore a 20 k	inadeguato (rosso)

Organo di controllo con attribuzione dell'incarico di sola vigilanza:

Compenso > 15 k	adeguato (verde)
Compenso compreso tra 10 k e 15 k	parzialmente adeguato (giallo)
Compenso inferiore a 10 k	inadeguato (rosso)

Organo di controllo con attribuzione dell'incarico di sola revisione contabile:

Compenso > 20 k	adeguato (verde)
Compenso compreso tra 15 k e 20 k	parzialmente adeguato (giallo)
Compenso inferiore a 15 k	inadeguato (rosso)

Le risultanze per tale cluster di fatturato sono state le seguenti:

Fasce di fatturato	Nr. Aziende	Compenso Vigilanza + revisione	Compenso Vigilanza	Compenso Revisione
Collegio Sindacale (Vigilanza + Revisione)	1	6 k		
Collegio Sindacale / Sindaco Unico (Vigilanza) + Soc. Rev.	6		19 k (3 adeguati – 2 parzialm. Adeguati – 1 inadeguato)	35 k (4 adeguati – 1 parzialm. adeguato – 1 inadeguato)
Collegio Sindacale / Sindaco Unico (Vigilanza) + Rev. Unico	1		9 k	7 k
Sindaco unico (Vigilanza + Revisione)				
Revisore unico				

Cluster D: fatturato compreso tra 50 e 100 mln di euro

Organo di controllo con attribuzione dell'incarico di vigilanza e della revisione contabile:

Compenso > 20 k adeguato (verde)
Compenso compreso tra 15 k e 20 k parzialmente adeguato (giallo)
Compenso inferiore a 15 k inadeguato (rosso)

Organo di controllo con attribuzione dell'incarico di sola vigilanza:

Compenso > 13 k adeguato (verde)
Compenso compreso tra 10 k e 13 k parzialmente adeguato (giallo)
Compenso inferiore a 10 k inadeguato (rosso)

Organo di controllo con attribuzione dell'incarico di sola revisione contabile:

Compenso > 15 k adeguato (verde)
Compenso compreso tra 10 k e 15 k parzialmente adeguato (giallo)
Compenso inferiore a 10 k inadeguato (rosso)

Le risultanze per tale cluster di fatturato sono state le seguenti:

Fasce di fatturato	Nr aziende	Compenso Vigilanza + Revisione	Compenso Vigilanza	Compenso Revisione
Collegio Sindacale (Vigilanza + Revisione)	4	9 k		
Collegio Sindacale / Sindaco Unico (Vigilanza) + Soc. Rev.	11		13 k (2 adeguati – 4 parzialm. adeguati – 5 inadeguato)	32 k (7 adeguati – 2 parzialm. Adeguato – 4 inadeguato)
Collegio Sindacale / Sindaco Unico (Vigilanza) + Rev. Unico	1		7 k	13 k
Sindaco unico (Vigilanza + Revisione)	2	8 k		
Revisore unico	2			8 k

Cluster E: fatturato compreso tra 20 e 50 mln di euro

Organo di controllo con attribuzione dell'incarico di vigilanza e della revisione contabile:

Compenso > 15 k adeguato (verde)
Compenso compreso tra 10 k e 15 k parzialmente adeguato (giallo)
Compenso inferiore a 10 k inadeguato (rosso)

Organo di controllo con attribuzione dell'incarico di sola vigilanza:

Compenso > 10 k adeguato (verde)
Compenso compreso tra 7 k e 10 k parzialmente adeguato (giallo)
Compenso inferiore a 7 k inadeguato (rosso)

Organo di controllo con attribuzione dell'incarico di sola revisione contabile:

Compenso > 10 k adeguato (verde)
Compenso compreso tra 7 k e 10 k parzialmente adeguato (giallo)
Compenso inferiore a 7 k inadeguato (rosso)

Le risultanze per tale cluster di fatturato sono state le seguenti:

Fasce di fatturato	Nr aziende	Compenso Vigilanza + revisione	Compenso Vigilanza	Compenso Revisione
Collegio Sindacale (Vigilanza + Revisione)	28	8 k		
Collegio Sindacale / Sindaco Unico (Vigilanza) + Soc. Rev.	18 (una società non ha indicato compensi)		7 k (1 adeguato – 8 parzialm. adeguati – 8 inadeguato)	23 k (12 adeguati – 5 parzialm. Adeguato)
Collegio Sindacale / Sindaco Unico (Vigilanza) + Rev. Unico	2		11 k (1 adeguato – 1 parzialm. adeguati)	9 k (1 adeguato – 1 parzialm. adeguati)
Sindaco unico (Vigilanza + Revisione)	8		10 k (3 adeguati – 2 parzialm. adeguati – 3 inadeguati)	
Revisore unico	12 (due società non hanno indicato compensi)			8 k (1 adeguato – 1 parzialm. adeguato – 9 inadeguati)

Dall'analisi volta dalla Commissione Studi emerge quindi un dato di fondo: **una sostanziale inadeguatezza o parziale adeguatezza dei compensi attribuiti agli organi di controllo.**

Nei casi in cui vi sia una separazione delle attività di vigilanza da quelle di revisione contabile e quest'ultima è affidata ad una società di revisione, i compensi risultano adeguati e anche quelli del soggetto incaricato della vigilanza (Collegio sindacale o Sindaco unico) risultano beneficiarne in termini di adeguatezza dei compensi.

Nel caso in cui invece, l'attività di revisione contabile sia distinta dalla vigilanza ma sia affidata ad un revisore unico, i compensi di quest'ultimo risultano adeguati per il Cluster C, ma parzialmente adeguati per il Cluster D. In entrambi i casi invece i compensi per l'attività di vigilanza risultano inadeguati.

Fasce di fatturato	Nr aziende	Cluster 100 <> 200 mln	Cluster 50 <> 100 mln	Cluster 20 <> 50 mln
Collegio Sindacale (Vigilanza + Revisione)	33	6 k (1 azienda)	9 k (4 aziende)	8 k (28 aziende)
Collegio Sindacale / Sindaco Unico (Vigilanza) + Società di revisione	35 Vigilanza + Revisione	19 k (6 aziende)	13 k (11 aziende)	7 k (18 aziende)
		35 k (6 aziende)	32 k (11 aziende)	23 k (18 aziende)
Collegio Sindacale / Sindaco Unico (Vigilanza) + Revisore Unico	4 Vigilanza + Revisione	9 k (1 azienda)	7 k (1 azienda)	11 k (2 aziende)
		7 k (1 azienda)	13 k (1 azienda)	9 k (2 aziende)
Sindaco unico (Vigilanza + Revisione)	10		8 k (2 aziende)	10 k (8 aziende)
Revisore unico	14		8 k (2 aziende)	8 k (12 aziende)

Lo Studio di cui sopra, seppur limitato per numerosità e area geografica di riferimento, offre senz'altro degli spunti di riflessione meritevoli di approfondimento, il principale dei quali è rappresentato dalla sostanziale inadeguatezza dei compensi attribuiti ai revisori legali nella maggior parte degli incarichi affidati.

In particolare è stato evidenziato come i compensi attribuiti agli organi di controllo, spesso troppo bassi, se non proprio inadeguati, rispetto alla mole di lavoro effettivamente svolto, possono comportare la riduzione della qualità dei servizi di revisione e l'insufficiente attenzione alle questioni di rischio.

La determinazione di un congruo compenso professionale rappresenta un aspetto di fondamentale importanza per il lavoro di revisione legale.

Per determinare un compenso adeguato, è necessario prendere in considerazione diverse variabili, tra cui la stima delle ore-base, la rischiosità generica di settore e la rischiosità specifica di azienda. La stima delle ore-base deve essere effettuata in modo accurato, tenendo conto del tempo necessario per espletare l'incarico, valutando la complessità dell'azienda, il settore in cui opera e delle problematiche contabili e di revisione riscontrate.

La stima delle ore-base si può determinare in funzione della media aritmetica semplice delle grandezze di bilancio ritenute maggiormente espressive della dimensione strutturale e operativa dell'impresa (totale attivo e ricavi delle vendite e delle prestazioni).

In corrispondenza del livello raggiunto da tale media, si assocerà un numero di ore standard che andranno poi verificate con le ore effettive svolte per la revisione stessa.

La rischiosità generica di settore, invece, dipende dalle caratteristiche del mercato di riferimento e dalle normative specifiche applicabili.

In base al settore merceologico in cui opera l'azienda, o alle metodologie di produzione, la rischiosità risulterà maggiore e spetterà al revisore compiere una analisi più approfondita e puntuale per evitare errori di giudizio, tale maggiore rischiosità comporta pertanto un maggior lavoro ed un numero di ore necessarie più elevate di cui dovrà tenersi conto nella determinazione del compenso del revisore.

Infine, la rischiosità specifica di azienda è legata alle peculiarità della singola azienda e ai rischi specifici che essa presenta. Tale considerazione si basa sulla valutazione preliminare del rischio al momento dell'accettazione dell'incarico e tiene conto per esempio della complessità delle scritture contabili o delle criticità di governance.

La determinazione del livello di rischiosità aziendale, bassa, moderata o alta, è necessaria per la pianificazione del lavoro di revisione; ne consegue che un livello di rischio più alto comporta una inevitabile mole di lavoro più alta e di questo se ne dovrà necessariamente tenere conto nella determinazione del compenso del revisore

In sintesi i fattori che dovranno essere adeguatamente considerati nella determinazione del compenso possono essere così riassunti:

- stima delle ore di lavoro necessarie;
- grado di rischiosità generica propria del settore di appartenenza dell'azienda;
- grado di rischiosità specifica dell'azienda oggetto di revisione:

Un ultimo fattore, ma non meno importante, nella determinazione del compenso del revisore è l'esperienza e le specifiche competenze maturate dallo stesso e dal proprio team di lavoro, maggiori competenze e esperienza giustificano un compenso più alto.

Una non corretta valutazione di tali elementi può compromettere la qualità del lavoro di revisione e l'indipendenza del revisore.

In tale prospettiva, un compenso adeguato e correttamente determinato è sintomo di un lavoro di revisione svolto in modo accurato, approfondito e con le necessarie competenze: un incentivo per il revisore per impegnarsi sempre al massimo nello svolgimento di un'attività così delicata e rilevante al fine di garantire la qualità del lavoro rispettando i principi di indipendenza, professionalità, competenza e trasparenza.

In presenza di un compenso adeguato e che tenga conto degli elementi che abbiamo fin qui esposto il revisore dovrà pianificare e adottare una metodologia di lavoro strutturata, basata su procedure e controlli interni, che consenta di minimizzare i rischi di errore e di omissione nell'emissione del giudizio sul bilancio di esercizio.

Dal punto di vista del revisore è importante sottolineare che quando verranno effettuati, dagli organi preposti, i controlli qualità sulla revisione legale, saranno sottoposte a verifica e valutate congiuntamente tutte le carte di lavoro attinenti alle procedure di revisione effettuate, compresa l'autovalutazione delle risorse e la stima del compenso dell'incarico.

Questo significa che il compenso professionale determinato dovrà essere adeguato e giustificato in modo accurato, in modo da evitare eventuali contestazioni da parte dell'ente verificatore e garantire la massima trasparenza e correttezza, nonché rappresentare un indice di affidabilità e qualità del lavoro di revisione.

Un compenso proporzionato al lavoro svolto e alla rischiosità dell'incarico rappresenta una base di partenza per garantire l'indipendenza e la professionalità del revisore, nonché la corretta applicazione degli standard di revisione e la tutela degli interessi degli stakeholder.

La professione del revisore legale è una delle più importanti e delicate del nostro panorama professionale. Tale attività richiede una grande competenza, una conoscenza approfondita della normativa e delle procedure, nonché una grande attenzione ai dettagli e molta responsabilità, in questo contesto, ed in una ottica di offrire un servizio qualitativamente elevato e professionale la determinazione di un congruo compenso è un aspetto fondamentale che non può essere assolutamente trascurato o sottovalutato.

Esame delle principali criticità riscontrate nelle relazioni emesse dall'organo di controllo


- ❖ La Commissione Studi ha infine ritenuto di dover evidenziare le principali criticità che sono state riscontrate dall'esame delle relazioni emesse dai vari organi di controllo per il campione delle 100 aziende selezionate:
- ❖ Dall'esame dell'informativa di bilancio sono stati riscontrati diversi casi di «confusione» tra la figura del **SINDACO UNICO** e quella del **REVISORE UNICO**
- ❖ Per nr. 3 società è stato riscontrato un modello di **relazione di revisione non conforme** al modello previsto dal Principio di Revisione ISA Italia nr. 700
- ❖ In un caso il **revisore unico, persona fisica**, ha utilizzato la relazione unitaria predisposta dal CNDCEC comprensiva sia della parte vigilanza sia della parte revisione
- ❖ In un caso il **revisore unico, società di revisione**, ha utilizzato la relazione unitaria predisposta dal CNDCEC comprensiva sia della parte vigilanza sia della parte revisione
- ❖ Per una società che aveva effettuato un **cambiamento di principio contabile**, il revisore non ha effettuato il richiamo di informativa previsto dal Principio di Revisione ISA Italia nr. 706

Esame degli impatti delle misure emanate dal legislatore a sostegno delle aziende avverso gli effetti negativi della pandemia da Covid-19 e delle conseguenti misure restrittive.


In sintesi, oggetto dell'analisi è stata:


- ❖ l'informativa in merito agli effetti della pandemia sulla realtà aziendale e le azioni intraprese per mitigarne gli effetti negativi;
- ❖ l'applicazione della disciplina della sospensione degli ammortamenti (art. 60, d.l. 104 del 14/8/2020) e la relativa informativa in bilancio;
- ❖ l'applicazione della disciplina delle perdite (art. 6, d.l. 23 del 8/4/2020) e la relativa informativa in bilancio;
- ❖ l'applicazione della disciplina delle rivalutazioni (art. 110, d.l. 104 del 14/8/2020) e la relativa informativa in bilancio;
- ❖ l'applicazione della disciplina della preesistente prospettiva di continuità aziendale (art. 38-IV, d.l. 34 del 19/5/2020) e la relativa informativa in bilancio.

Adeguatezza dell'informativa in merito agli effetti della pandemia sulla gestione aziendale e sulle azioni intraprese per mitigarne gli effetti negativi.





Sospensione degli ammortamenti (art. 60, commi da 7-II a 7-V, d.l. 104/2020).





Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni (art. 110 d.l. 104/2020).



Disciplina delle perdite (art. 6, d.l. 23/2020) e della preesistente prospettiva di continuità aziendale (art. 38-IV d.l. 34/2020).

Solo 1 impresa su 100 ha applicato la disciplina delle perdite e la disciplina della preesistente prospettiva di continuità aziendale.

Conclusioni della ricerca.

La maggior parte delle aziende analizzate ha fornito un'adeguata informativa di bilancio in merito agli effetti della pandemia sulla gestione aziendale e sulle azioni intraprese per mitigarne gli effetti. Nonostante molte aziende abbiano subito effetti negativi dal covid-19, tre dei quattro «strumenti» forniti dal Legislatore hanno avuto un impatto ridotto o addirittura insignificante.

In particolare, la disciplina della sospensione degli ammortamenti nell'esercizio 2020 è stata applicata da 4 imprese su 100.

La identica disciplina, relativa all'esercizio 2021, è stata applicata da 1 impresa su 100.

La disciplina delle perdite e della preesistente prospettiva di continuità aziendale hanno avuto un uguale impatto (1 su 100).

La opportunità delle rivalutazioni, invece, è stata colta dal 38% delle aziende del campione. Due terzi di queste ha optato per il riconoscimento fiscale del maggior valore. (La leva fiscale è fondamentale)

Nel complesso, l'informativa di bilancio relativa ai quattro strumenti sopraccitati è stata valutata non completamente adeguata.